

Roma, 10-01-2023

Periodo d'imposta: 2019

Codice Fiscale: AAABBB11A22B333D

Id. comunicazione: CV2019XXXXXXXXXX

Codice atto 05377154504

XXXXXXXXXX YYYYYYYYYY

VIA XXXXXXXXXXX N

NNNNN YYYYYYYYYYYYYY XX

Gentile Contribuente,

desideriamo informarLa che abbiamo rilevato una possibile anomalia nella Sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019. In particolare, in base ai dati in nostro possesso, ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere¹, risulta che:

- i conti e le attività finanziarie da Lei detenuti all'estero non sono stati correttamente indicati nel quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale² e/o dell'eventuale determinazione dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).
- i redditi da Lei percepiti a titolo di interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività detenute all'estero non sono stati inseriti nei corrispondenti quadri dichiarativi.

Potrà verificare i dati in nostro possesso relativamente alle attività finanziarie e/o ai redditi esteri percepiti nel 2019, posti a base della presente comunicazione, consultando i prospetti informativi disponibili nell'area riservata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione «L'Agenzia scrive» del suo Cassetto fiscale (*vedi allegato*).

✓ Come fornire chiarimenti e chiedere informazioni

Se ritiene che la nostra segnalazione non sia corretta, ma dovuta a inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni fiscali estere oppure se ha già assolto gli obblighi dichiarativi (ad esempio per il tramite di una banca o di altro operatore finanziario italiano), La invitiamo a fornire chiarimenti e idonea documentazione, utilizzando il canale di assistenza CIVIS nella Sua Area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate, che consente di trasmettere i documenti in formato elettronico (*vedi allegato*), con attestazione di ricevuta.

Per ulteriori informazioni e assistenza, La invitiamo a contattare la DIREZIONE PROVINCIALE DI XXXXXX, al seguente indirizzo PEC: DP.XXXXX@PCE.AGENZIAENTRATE.IT o all'indirizzo email DP.XXXXX@AGENZIAENTRATE.IT.

✓ Come regolarizzare

Se ritiene, invece, che le nostre informazioni siano corrette, può regolarizzare la Sua posizione mediante il ravvedimento operoso³, beneficiando così della riduzione delle sanzioni. A tal fine troverà nel foglio allegato le indicazioni per svolgere questi adempimenti.

La regolarizzazione spontanea della Sua posizione Le eviterà i relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. In tale sede, in caso di attività estere non indicate nel quadro RW e detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata⁴, Lei avrà l'onere di dimostrare che le stesse non si sono costituite mediante redditi sottratti a tassazione⁵.

Ravvedimento

Per saperne di più, la invitiamo a consultare la [nota informativa allegata](#) e l'apposita area sul [sito dell'Agenzia](#):
Cittadini>Accertamenti e regolarizzazioni> Ravvedimento

Con riferimento a questa comunicazione, Le raccomandiamo di utilizzare esclusivamente i canali di assistenza sopra indicati.

La ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali saluti.

LA DIRETTRICE CENTRALE
Patrizia Claps

¹ Si fa riferimento ai dati ricevuti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS).

² Art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

³ Disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

⁴ Per l'elenco di tali Stati o territori si rimanda all'allegato *Istruzioni per il ravvedimento operoso*.

⁵ Tale presunzione relativa è prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

ISTRUZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA:

La dichiarazione integrativa deve essere presentata esclusivamente con modello REDDITI Persone fisiche 2020 (redditi 2019); in essa devono essere inseriti, oltre ai redditi, oneri e crediti già indicati nella dichiarazione originaria (che non richiedono alcuna modifica), gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero, nonché i redditi di fonte estera segnalati con la presente comunicazione.

In particolare, i conti e le altre attività finanziarie detenuti all'estero dovranno essere indicati nel quadro RW del modello dichiarativo, mentre i redditi percepiti nel corso del 2019 in relazione alle predette attività estere, dovranno essere dichiarati nei corrispondenti quadri (RL, RM ed RT), in base alla natura degli stessi (interessi, dividendi e proventi lordi, questi ultimi solo in presenza di plusvalenze da tassare).

Qualora le consistenze dei conti e delle altre attività finanziarie, non indicati nel quadro RW, derivino da redditi imponibili, prodotti all'estero o in Italia, la cui dichiarazione è stata omessa, anche tali redditi saranno riportati nella dichiarazione integrativa.

Se la regolarizzazione riguarda invece unicamente la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale con riguardo ai conti e alle altre attività finanziarie detenute all'estero, è sufficiente compilare il solo quadro RW, insieme al frontespizio del modello dichiarativo da presentare.

Qualora i conti e le altre attività finanziarie non indicati nel quadro RW siano detenuti in uno degli Stati o territori individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 (vedi elenco sotto riportato), si rende applicabile la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, in base alla quale le attività finanziarie ivi detenute *“si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”*. Pertanto, nella dichiarazione integrativa, dovranno essere inseriti, nei quadri relativi alla categoria reddituale di rispettiva appartenenza, tutti quegli apporti confluiti sui conti e sulle attività finanziarie detenuti in tali Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali non sia possibile fornire, anche in una successiva fase di controllo, idonea documentazione probatoria al fine di superare la richiamata presunzione di legge.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa, l'Ufficio potrebbe avviare infatti un'attività di controllo, indirizzata a verificare la congruità del ravvedimento effettuato, anche alla luce di nuove informazioni trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere o di altri dati e notizie di cui è venuto in possesso.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, dovranno essere versate le eventuali maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni ridotte in funzione della tempestività con cui sarà effettuata la regolarizzazione, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (ravvedimento operoso).

COME CALCOLARE LE SANZIONI:

Omessa o irregolare compilazione del quadro RW

Per le violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW, si applica una sanzione dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero non dichiarati, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Per le attività finanziarie o gli investimenti detenuti in uno degli Stati o territori di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (vedi elenco sotto riportato) si applica la sanzione dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

La sanzione è rapportata all'intero valore non dichiarato delle attività finanziarie, anche se le stesse sono detenute in comunione o cointestate.

Avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, la predetta sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo (articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Esempio: Se le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW ammontano a 1 milione di euro, la sanzione da versare in sede di ravvedimento operoso sarà pari a 5.000 euro ($1 \text{ milione} \div 100 \times 3 \div 6$); la sanzione è raddoppiata se le attività sono detenute in uno degli Stati o territori individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (vedi elenco sotto riportato).

Omessa o irregolare determinazione dell'IVAFE

Il quadro RW del modello REDDITI Persone fisiche va compilato anche ai fini della liquidazione dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

L'IVAFE è un tributo, istituito dall'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero nella misura dello 0,2% e, per i conti correnti e i depositi di risparmio, nella misura fissa pari a 34,20 euro¹.

In caso di attività cointestata o di apertura/estinzione della stessa in corso d'anno, l'imposta è parametrata alla quota di possesso e al periodo di detenzione².

L'omessa o l'irregolare determinazione dell'IVAFE nel quadro RW comporta l'applicazione della stessa sanzione prevista in caso di dichiarazione infedele, che va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta.

Tale sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo, sulla base del citato art. 13, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Omessa o irregolare indicazione dei redditi di fonte estera

La sanzione prevista nel caso di dichiarazione infedele (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta) è ridotta nella misura di un sesto (1/6) del minimo, sulla base di quanto prevede il summenzionato articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di ravvedimento operoso.

¹ L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo dei conti correnti e dei libretti di risparmio non superi i 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti e libretti detenuti all'estero presso il medesimo intermediario.

² Ad esempio, in caso di titoli detenuti dal 1° marzo al 29 aprile 2019 (60 giorni) e cointestati al 50%, l'IVAFE dovuta sarà pari a: € 1.000.000 (valore dei titoli al 29 aprile) x 0,2/100 (aliquota) x 0,5 (quota possesso) x 60/365 (periodo di detenzione) = € 164.

Trattandosi di redditi prodotti all'estero, la sanzione è aumentata di un terzo (1/3), per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In conclusione, la sanzione per infedele dichiarazione, da applicare in caso di regolarizzazione spontanea a seguito della presente comunicazione, è pari al 20 % della maggiore imposta dovuta.

Esempio: Se sono state realizzate plusvalenze per 100.000 euro (a fronte di 1 milione di euro di proventi lordi derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute in una società francese, il cui costo di acquisto è stato pari a 900.000 euro), tali redditi vanno indicati nel quadro RT della dichiarazione integrativa, nella specifica sezione corrispondente alla tipologia delle partecipazioni cedute. Laddove sia applicabile il regime fiscale dell'imposta sostitutiva del 26%, la sanzione da versare in sede di ravvedimento operoso sarà pari a 5.200 euro ($26.000 \times 90 \div 100 = 23.400$; $23.400 + 1/3 (23.400) = 31.200$; $31.200 \div 6$).

In base a quanto prevede l'art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, inoltre, se i conti o le altre attività finanziarie non dichiarati nel quadro RW sono detenuti in Stati o territori inclusi nell'elenco sotto riportato, di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, tali attività "si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"; la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi è in tal caso raddoppiata, senza l'ulteriore aumento di un terzo disposto dal richiamato articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Pertanto, laddove non sia dimostrata, mediante idonea documentazione, la diversa origine delle provviste detenute in uno dei Paesi individuati dal citato decreto, la sanzione applicabile in sede di ravvedimento per infedele dichiarazione è pari al 180% della maggiore imposta dovuta, ridotta ad un sesto (1/6), pari in definitiva al 30% della maggiore imposta dovuta.

COME FARE I VERSAMENTI:

I versamenti devono essere effettuati con modello F24, indicando il codice atto riportato in alto a sinistra della comunicazione.

Nella tabella che segue si riportano i principali codici tributo, da utilizzare nel modello F24:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IRPEF saldo | 4001 |
| Sanzione pecuniaria IRPEF | 8901 |
| Interessi sul ravvedimento IRPEF - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997 | 1989 |
| Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA | 8911 |
| Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF | 8902 |
| Sanzione pecuniaria altre imposte dirette | 8908 |
| Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento | 8926 |
| Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni | 1108 |
| Imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera | 1242 |
| IVAFE - saldo | 4043 |
| IVAFE - acconto prima rata | 4047 |
| IVAFE - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | 4048 |

Elenco dei Paesi indicati nel D.M. del 4 Maggio 1999
(G.U. n. 107 del 10/5/1999) e successive modificazioni

| | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Alderney | Emirati arabi Uniti | Libano | Sark |
| Andorra | Ecuador | Liberia | Seicelle |
| Anguilla | Filippine | Liechtenstein | Singapore |
| Antigua e Barbuda | Gibilterra | Macao | Saint Kitts e Nevis |
| Antille Olandesi | Gibuti | Malaysia | Saint Lucia |
| Aruba | Grenada | Maldive | Saint Vincent e Grenadine |
| Bahama | Guernsey | Mauritius | Svizzera |
| Bahrein | Hong Kong | Monaco | Taiwan |
| Barbados | Isola di Man | Monserrat | Tonga |
| Belize | Isole Cayman | Nauru | Turks e Caicos |
| Bermuda | Isole Cook | Niue | Tuvalu |
| Brunei | Isole Marshall | Oman | Uruguay |
| Costa Rica | Isole Vergini Britanniche | Panama | Vanuatu |
| Dominica | Jersey | Polinesia Francese | Samoa |

CASSETTO FISCALE

COSA È IL CASSETTO FISCALE:

è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali, ad esempio, i dati delle dichiarazioni dei redditi, del modello ISA, degli studi di settore, dei rimborsi, dei versamenti effettuati e degli atti del registro.

Nella sezione “*L'Agenzia scrive*”, è possibile consultare alla voce **Comunicazioni relative all'“Invito alla Compliance”** i documenti prodotti dall'Agenzia.

In particolare, al fine di favorire l'adempimento spontaneo tramite la presentazione della dichiarazione (ravvedimento operoso), è disponibile la comunicazione inviata al contribuente nella quale si evidenziano alcune anomalie riscontrate nei dati e nelle informazioni in possesso dell'Amministrazione.

COME SI ACCEDE:

per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative alla compliance, occorre entrare nella propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it e selezionare la funzione “Cassetto fiscale”, sezione “*L'Agenzia scrive*”.

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere alla propria Area riservata solo con le credenziali SPID (livello 2), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi). Nessun cambiamento invece per professionisti ed imprese che possono ancora utilizzare le credenziali fornite dall'Agenzia stessa.

DELEGHE

La consultazione del proprio cassetto fiscale può essere delegata agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

- utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile per gli utenti dei servizi telematici Entratel/Fisconline;
- consegnando all'intermediario stesso la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione da consegnare all'intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia e richiedere l'attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione;
- presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di attivazione della delega in ufficio può essere presentata anche tramite un procuratore speciale.

L'intermediario delegato potrà consultare i dati di fonte estera utilizzati per la presente comunicazione inserendo il numero di codice atto indicato nella stessa, in alto a sinistra.

CIVIS

COSA È CIVIS:

è un canale telematico di assistenza che semplifica i rapporti con il Fisco. Il servizio "CIVIS", infatti, fornisce assistenza, anche sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo ("Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo") con le quali l'Agenzia delle Entrate segnala ai contribuenti le anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

Tramite CIVIS è possibile comunicare elementi, fatti e circostanze necessari a giustificare le incongruenze riscontrate e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la relativa documentazione in formato elettronico.

COME SI ACCEDE:

il servizio è presente all'interno della propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere alla propria Area riservata solo con le credenziali Spid (livello 2), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Nessun cambiamento invece per professionisti ed imprese che possono ancora utilizzare le credenziali fornite dall'Agenzia stessa.

COME SI UTILIZZA CIVIS PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI:

una volta effettuato l'accesso all'Area riservata, nei "Servizi", selezionando la categoria "Assistenza" e cliccando sul *link* "Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo" è possibile accedere alla "Funzione di validazione e conversione file" che consente di verificare la corrispondenza dei documenti da inviare al formato richiesto ed effettuare la loro eventuale conversione. I documenti da allegare devono essere, infatti, predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb ciascuno. In caso di file di dimensioni superiori è necessario dividerlo in più file. Per maggiori informazioni sono disponibili le *Istruzioni per la predisposizione della documentazione da inviare*, con le indicazioni operative da seguire per l'invio della documentazione.

Mediante il *link* "Invio documentazione", è possibile inviare i file relativi alla documentazione da trasmettere in risposta alla presente comunicazione, indicando l'Identificativo presente sulla comunicazione.

Gli intermediari che trasmettono documenti per conto di loro assistiti devono inserire, oltre all'Identificativo della comunicazione, anche il codice fiscale del contribuente per conto del quale viene effettuato l'invio. Chi presenta documentazione per conto di altri soggetti deve inserire anche la delega e copia del documento di identità del delegante.

Il sistema CIVIS indica dove trovare le informazioni richieste all'interno della comunicazione.

Una volta acquisito un file, il sistema fornisce un riepilogo della trasmissione e consente di scegliere se chiudere la pratica oppure allegare altri file.

COME SI CONCLUDE LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

completato il processo di acquisizione di tutti i file, l'utente può confermare la richiesta di trasmissione chiudendo l'invio della documentazione. Il sistema conferma la chiusura dell'invio riepilogando i documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l'operazione compiuta. Una seconda ricevuta, disponibile in CIVIS in un momento successivo, indicherà l'esito dell'acquisizione di ciascun file inviato: accettato o scartato. In caso di scarto occorrerà procedere ad un nuovo invio.